

Criteri di attribuzione e quantificazione dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie e alle loro famiglie.

(Circolare n- P-12933/2003 del 23 giugno 2003 – Deliberazione del 18 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 giugno 2003, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

premessi che la competenza speciale del C.S.M. per la *concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziato in bilancio, dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie*, prevista dall'art. 10, n. 5, della legge n. 195/1958, è attualmente disciplinata dalle circolari n. 2670/1964 e n. 11339/1968;

osservato che la somma complessiva indicativamente disponibile allo scopo si aggira, in forza di riassegnazione annuale di fondi (in forma peraltro non sistematica), su ? 20'000, non capitalizzabili;

rilevato che l'erogazione dei sussidi è ricollegata all'accadimento di 'eventi imprevedibili e di particolare gravità' comportanti 'cospicui esborsi' che colpiscano il magistrato o suoi familiari, fiscalmente a carico e, a determinate condizioni, anche non fiscalmente a carico;

considerato che il Plenum del C.S.M., in occasione dell'esame di una serie di domande di sussidio nella seduta del 16 febbraio 2000, ha ritenuto l'opportunità di una sistematizzazione della materia, alla luce delle seguenti considerazioni:

1. l'oscillazione della percentuale delle spese rimborsate è inevitabilmente connessa alle disponibilità del fondo nel momento in cui si procede alla formulazione della proposta;
2. i parametri di liquidazione debbono essere crescenti in relazione alla riferibilità allo stato di bisogno del magistrato, innanzitutto, e degli stretti congiunti conviventi a carico ed in relazione all'entità e alla ciclicità delle spese sostenute;
3. ricorrendo i requisiti di gravità ed imprevedibilità del fatto originatore dello stato di bisogno è consentita la reiterazione dei sussidi;

rilevato che, in ragione della limitatezza e variabilità dei fondi a disposizione e del ristretto numero di istanze corrispondenti ai prescritti requisiti ed esaudibili, non è agevole, in concreto, pervenire alla definizione di criteri automatici, atti a garantire l'assoluta uniformità di trattamento nel tempo delle domande presentate in ordine all'*an* e al *quantum* dell'erogazione dei sussidi;

ritenuto che, in tal senso, si dovrà procedere all'esame contestuale delle domande pervenute entro il mese di settembre di ogni anno, al fine di provvedere alle erogazioni in tempo utile ad evitare l'indisponibilità annuale dei residui passivi;

ritenuto che, nel medesimo senso, l'esame delle domande – corredate degli opportuni elementi informativi resi anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa' – dovrà tenere conto:

I. degli oneri effettivamente rimasti a carico del richiedente al netto di: 1) deduzioni fiscali connesse alla spesa; 2) prestazioni e contributi erogati al medesimo titolo dall'I.N.P.D.A.P. e dall'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani; 3) prestazioni altrimenti fornite o rimborsate da altri enti pubblici ed istituti mutualistici; 4) prestazioni erogate in forza di polizze assicurative private;

II. della situazione di composizione ed economica (reddituale e patrimoniale) del nucleo familiare del magistrato (anche in caso di decesso e d'istanza proposta dai congiunti), tenuto anche conto dei criteri previsti dal D.lgs. n. 109 / 1998 e dal D.P.C.M. n. 221 / 1999, e successive integrazioni e modifiche ('Criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche');

III. dei seguenti dati di fatto socio-economici:

1) alla coscienza della progressiva riduzione del livello di protezione sociale fornito dal sistema di *welfare* corrisponde il ricorso generalizzato a forme assicurative private in forma collettiva (in questo senso si segnala, ad es., la stipulazione da parte dell'A.N.M. di apposite convenzioni per la copertura della responsabilità professionale, comprensiva degli oneri di tutela giudiziaria, e delle spese sanitarie familiari dei magistrati): in coerenza, a misura del diffondersi di tali comportamenti e della facile accessibilità e ridotta onerosità di tali forme di previdenza, va interpretato il requisito della 'imprevedibilità' presupposto dell'erogazione dei sussidi;

2) la riduzione del sistema di protezione sociale ha parimenti ridimensionato le (già insufficienti) prestazioni garantite ai supersiti in caso di decesso del lavoratore, in particolare con riguardo all'insussistenza di adeguato sostegno alle prospettive di assistenza, di studio e d'inserimento nel mondo del lavoro della prole, in caso di evento morte prematuro, anche in considerazione del contemporaneo, generalizzato fenomeno di innalzamento dell'età dell'indipendenza economica delle nuove generazioni, mentre le alternative previdenziali offerte dal mercato non presentano le suddette caratteristiche di facile accessibilità e ridotta onerosità: in coerenza, le fattispecie riconducibili alla descritta situazione saranno valutate con particolare attenzione;

richiamato, quale fonte delle informazioni necessarie all'istruzione delle pratiche in questione, l'obbligo cui sono annualmente tenuti i magistrati (art. 17, co. 22, L. n. 127/1997, estensivo del disposto della L. n. 441/1982, in particolare art. 3: vedi delibere C.S.M. in data 25 marzo e 11 giugno 1998 e relativa modulistica sull'intranet 'cosmag') di presentazione al C.S.M. della dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei familiari, corredata di copia delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

precisato che in ipotesi di richiesta di sussidio la presentazione delle predette dichiarazioni dei familiari, altrimenti facoltativa, diviene obbligatoria e che, in caso di mutamenti della situazione patrimoniale e reddituale successivi alla presentazione della dichiarazione annuale, gli stessi vanno specificati nel testo della domanda;

tanto premesso,

d e l i b e r a

di adottare i sopra esposti criteri ai fini dell'erogazione a favore dei magistrati e dei loro familiari dei sussidi previsti dall'art. 10, n. 5, della legge n. 195/1958, con abrogazione delle precedenti circolari n. 2670/1964 e n. 11339/1968;

di prevedere che le domande siano corredate della necessaria documentazione giustificativa dello stato di bisogno del richiedente e delle indicazioni e dichiarazioni previste nello schema allegato, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

OMISSIS"

Domanda di concessione di sussidi (art. 10, n. 5, della legge n. 195/1958)(*)

La domanda deve contenere indicazioni e dichiarazioni ed essere documentata come in appresso. La presentazione delle domande può essere effettuata anche nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Schema della domanda:

1. Identificativi anagrafici e professionale e codice fiscale del magistrato.
2. Identificativi anagrafici e codice fiscale del richiedente il sussidio (se diverso dal magistrato).
3. Indicazione specifica dell'evento imprevedibile e / o di particolare gravità, comportante sensibile aggravio della situazione economica, che ha colpito il magistrato o suoi familiari.

4. Elencazione della documentazione allegata relativa al precedente punto 3.
5. Esborsi sostenuti o da sostenersi, con specificazione degli importi unitari e complessivi e dell'eventuale loro ripetitività.
6. Elencazione della documentazione allegata relativa al precedente punto 5.
7. Dichiarazione espressa, positiva o negativa, delle deduzioni fiscali fruibili in relazione alla spesa; delle prestazioni e contributi erogati, o richiesti, al medesimo titolo dall'I.N.P.D.A.P. e dall'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani; delle prestazioni altrimenti rimborsate, o richieste, ad altri enti pubblici ed istituti mutualistici; delle prestazioni erogate in forza di polizze assicurative private.
8. Composizione del nucleo familiare, con indicazione nominativa, identificativi anagrafici, rapporto col magistrato, attività e codice fiscale dei componenti.
9. Indicazione dell'avvenuta pregressa presentazione o della presentazione in allegato alla domanda della dichiarazione annuale per la pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei familiari, corredata di copia delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché degli eventuali mutamenti della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare successivamente intervenuti.
10. Indicazione e documentazione di ogni altro dato od elemento ritenuto utile ai fini dell'istanza.
11. DICHIARAZIONE FINALE: < Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità che assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che i dati esposti nella presente domanda sono veri ed accertabili ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabili su richiesta del C.S.M., e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 >.

OMISSIS

(*) Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

?= devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il sussidio.

?= sono raccolti dal C.S.M., anche con strumenti informatici, al solo fine dell'erogazione dei sussidi.

?= possono essere comunicati ai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per l'effettuazione dei controlli previsti.